REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 12 novembre 2026 n.181
(Ratifica Decreto Delegato 10 agosto 2026 n.116)

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 10 agosto 2026 n.116 – Disposizioni in materia di accordi preventivi per imprese a carattere internazionale - promulgato:
Visti l'articolo 123, comma 3 della Legge n.166/2013 e l'articolo 1, comma 8 della Legge 3 marzo 2025 n.30;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.26 adottata nella seduta del 4 agosto 2026;
Visto l'emendamento apportato al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 ottobre 2026;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.34 del 29 ottobre 2026;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 10 agosto 2026 n.116 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDI PREVENTIVI PER IMPRESE A CARATTERE INTERNAZIONALE

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. Il presente decreto delegato, in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 123, comma 3 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e all'articolo 1, comma 8 della Legge 3 marzo 2025 n.30, disciplina le modalità di accesso alla procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi unilaterali, bilaterali o multilaterali nei seguenti ambiti:

a) preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni con società non residenti che direttamente o indirettamente controllino l'impresa, ne siano controllate o siano controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
b) preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui all'articolo 46, comma 4 della Legge n.166/2013 e successive modifiche e dei valori in uscita o in ingresso in caso di trasferimento della residenza all'estero;
c) valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore;
d) applicazione ad un caso concreto di disposizioni, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un

ente residente ovvero alla stabile organizzazione nella Repubblica di San Marino di un soggetto non residente;

e) applicazione ad un caso concreto di disposizioni, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.

2. La procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi è un processo basato sulla cooperazione fra le parti secondo principi di lealtà e trasparenza delle informazioni fornite.

3. Tutte le informazioni fornite durante la procedura possono essere divulgate alle autorità estere coinvolte.

4. Il contribuente può comunicare in ogni momento la volontà di interrompere la procedura.

Art. 2
(Soggetti)

1. L'accesso alla procedura oggetto del presente decreto delegato è riservato agli operatori economici che svolgono attività con carattere internazionale, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

a) si trovino rispetto a società non residenti in una o più delle condizioni di cui all'articolo 46, comma 4 della Legge n.166/2013 e successive modifiche;
b) abbiano il patrimonio, fondo o capitale partecipato da soggetti non residenti ovvero partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
c) abbiano corrisposto a o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali;
d) esercitino l'attività attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato;
e) operino nel territorio sammarinese mediante una stabile organizzazione di un'impresa non residente.

Art. 3
(*Accesso alla procedura*)

1. L'accesso alla procedura di cui all'articolo 1 di natura bilaterale e multilaterale avviene su istanza del contribuente all'UO Ufficio Tributario, unitamente al versamento di una commissione, quale corrispettivo dei costi di servizio, di istruttoria e di presentazione della stessa, per singola istanza o Stato controparte pari a:

a) euro 10.000,00 (diecimila/00), qualora il fatturato complessivo del gruppo al quale appartiene l'operatore economico istante sia inferiore ad euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00);
b) euro 30.000,00 (trentamila/00), qualora il fatturato complessivo del gruppo al quale appartiene l'operatore economico istante sia pari o superiore ad euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) e inferiore ad euro 100.000.000,00 (centomilioni/00);
c) euro 50.000,00 (cinquantamila/00), qualora il fatturato complessivo del gruppo al quale appartiene l'operatore economico istante sia pari o superiore ad euro 100.000.000,00 (centomilioni/00).

2. La commissione è ridotta della metà in caso di accordi preventivi unilaterali.

3. In caso di rinnovo di un accordo preventivo la commissione è ridotta della metà.

4. La rinuncia alla procedura da parte del contribuente o la chiusura della stessa con mancato accordo non dà diritto alla restituzione delle somme versate.

Art. 4
(*Pre-filing*)

1. Con riferimento agli accordi bilaterali e multilaterali, il contribuente ha la facoltà di avviare una fase di discussione preliminare con l'UO Ufficio Tributario, denominata pre-filing, al fine di approfondire gli aspetti procedurali inerenti al caso oggetto di eventuale successiva istanza.

2. Il pre-filing non può avvenire in forma anonima.

Art. 5
(*Efficacia dell'accordo*)

1. Gli accordi preventivi hanno efficacia con la sottoscrizione da parte del contribuente.
2. Gli accordi preventivi vincolano le parti per cinque periodi di imposta a partire da quello in corso alla data di sottoscrizione dell'accordo.
3. Nel caso in cui ricorrano le medesime condizioni di fatto e di diritto, il contribuente ha la facoltà di chiedere all'UO Ufficio Tributario l'efficacia retroattiva dell'accordo anche per i periodi di imposta precedenti alla stipula dell'accordo stesso fino al periodo di imposta di presentazione dell'istanza, a condizione che non siano decorsi i termini per l'accertamento di cui all'articolo 115 della Legge n.166/2013 e successive modifiche e non siano iniziate le attività di controllo e verifica da parte dell'UO Ufficio Tributario.
4. Con riferimento agli accordi preventivi, bilaterali e multilaterali, il contribuente deve specificare nell'istanza la volontà di beneficiare dell'efficacia retroattiva dell'accordo fino al periodo di imposta di presentazione dell'istanza.
5. Fatto salvo il controllo del rispetto dell'accordo preventivo, per i periodi di validità del medesimo l'UO Ufficio Tributario effettua gli accertamenti di cui al Titolo IX della Legge n.166/2013 e successive modifiche in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo stesso.

Art. 6
(*Disposizioni finali*)

1. Con circolare dell'UO Ufficio Tributario sono definite le modalità applicative del presente decreto delegato.
2. Con la circolare di cui al comma 1 sono, altresì, definite le modalità con le quali l'UO Ufficio Tributario procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo e dell'eventuale sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto alla base dell'accordo sottoscritto.
2 *bis*. L'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino, in materia di accordi preventivi come disciplinati dal presente decreto delegato, è la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio per il tramite dell'UO Ufficio Tributario, ai fini di quanto previsto dalle convenzioni stipulate sulle doppie imposizioni.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 novembre 2026/1726 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gerardo Giovagnoli – William Casali

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi